

**RINNOVO ECONOMICO
SECONDO BIENNIO 2004-2005**

VERBALE DI ACCORDO

In data 20 gennaio 2004

tra

Anfida, Anigas, Assogas e Federestrattiva - assistite da Confindustria e Federgasacqua

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILCEM/CGIL, FEMCA/CISL e UILCEM/UIL, assistite dalle segreterie regionali e territoriali.

è stato stipulato il seguente accordo di rinnovo della parte economica del CCNL di settore gas-acqua 1 marzo 2002.

Le Parti, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993 e dall'art 2 del CCNL di Settore Gas-acqua 1 marzo 2002, effettuata la verifica, hanno stabilito i nuovi incrementi retributivi per il biennio 2004/2005.

L'incremento medio a regime, rapportato al parametro 153, è stato fissato in 103,00 euro. Gli adeguamenti dei minimi saranno erogati secondo le sotto elencate decorrenze:

- 40,00 euro dal 1 gennaio 2004;
- 35,00 euro dal 1 gennaio 2005;
- 18,00 euro dal 1 giugno 2005;
- 10,00 euro dal 1 dicembre 2005.

Le Parti determinano il valore punto da prendere a riferimento per il prossimo rinnovo economico nella misura di 16,98 euro riferiti al parametro 153, dandosi reciprocamente atto che gli importi riconosciuti per il biennio 2004-2005 rappresentano complessivamente un incremento del 3,79% e che a tale percentuale si farà riferimento per quanto riguarda l'adeguamento dei minimi, in conformità con i criteri previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993.

In coerenza con quanto sopra enunciato di seguito si riportano le variazioni dei minimi contrattuali nel biennio 2004-2005.

Livello	Parametro	Decorrenza				Totale
		01/01/2004	01/01/2005	01/06/2005	01/12/2005	
		Euro				
Q	254	66.40	58.12	29.87	16.61	171.00
8	224	58.55	51.25	26.34	14.65	150.79
7	203	53.06	46.45	23.87	13.28	136.66
6	182	47.57	41.64	21.40	11.90	122.51
5	161	42.09	36.84	18.93	10,53	108.39
4	148	38.69	33.86	17.40	9.68	99.63
3	135	35,29	30.89	15.88	8.83	90.89
2	117	30.58	26.77	13.76	7.65	78.76
1	100	26.14	22.88	11.76	6,54	67,32

Pertanto i minimi retributivi mensili di cui all'art. 37 del CCNL 1/3/2002 assumeranno i valori di seguito indicati.

Livello	Parametro	Nuovi minimi			
		01/01/2004	01/01/2005	01/06/2005	01/12/2005
		Euro			
Q	254	1.453,50	1.511.62	1.541.49	1.558.10
8	224	1.281.83	1.333.08	1.359.42	1.374.07
7	203	1.161,51	1.207.96	1.231.83	1.245,11
6	182	1.041.19	1.082.83	1.104.23	1.116.13
5	161	921.40	958,24	977.17	987.70
4	148	847.07	880.93	898,33	908.01
3	135	772.73	803.62	819.50	828.33
2	117	669,52	696,29	710.05	717.70
1	100	572.20	595.08	606.84	613,38

Le Parti si impegnano a proseguire il confronto sulle materie di cui alle Commissioni previste dal CCNL 1.3.2002 al fine di individuare idonee soluzioni nei tempi previsti. Le organizzazioni sindacali scioglieranno la riserva entro il 13 febbraio 2004.

Letto, confermato e sottoscritto

ANFIDA

ANIGAS

ASSOGAS

FEDERESTRATTIVA

FEDERGASACQUA

FILCEM/CGIL

FEMCA/CISL

UILCEM/UIL